

Civile Ord. Sez. L Num. 17874 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: DE FELICE ALFONSINA

Data pubblicazione: 06/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 15918-2013 proposto da:

ALOISIO SANTINA LUIGIA C.F. LSASTN49D45F399W,
domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato VITTORIO
FARAONE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

2018

1222

GESTIONE LIQUIDATORIA A.U.S.L. n. 5 DI MONTALBANO
JONICO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE DONATI, 32, presso lo studio dell'avvocato
ROBERTO MARINO, rappresentata e difesa dall'avvocato

FRANCESCO FALCONE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 190/2013 della CORTE D'APPELLO
di POTENZA, depositata il 16/05/2013 R.G.N. 580/2012;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO CHE:

la Corte d'Appello di Potenza, a conferma della pronuncia del Tribunale di Matera, ha rigettato la domanda di Santina Luigia Aloisio, dipendente dell'ospedale di Policoro, rivolta a sentir dichiarare il suo diritto al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel processo per truffa definito con archiviazione nel 2005;

la Corte territoriale ha ritenuto che ai sensi dell'art. 67, comma 1, del d.P.R. n.268/1987, mancasse il presupposto stesso del diritto al rimborso, costituito dall'assenza di un conflitto d'interessi con l'amministrazione di appartenenza, dal momento che il procedimento a carico dell'appellante era stato avviato su denuncia dello stesso Ospedale e a nulla rilevando l'esito favorevole del giudizio;

avverso tale pronuncia ricorre Santina Luigia Aloisio con una censura, mentre la Gestione liquidatoria Azienda Sanitaria U.S.L. n.5 di Montalbano Jonico resiste con tempestivo controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria;

la Procura Generale si è pronunciata per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

con l'unica censura, formulata ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 e n.5 del cod. proc. civ., la ricorrente deduce "Violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 1 del d.P.R. n.268/1987 con il quale è stato recepito l'accordo per il triennio 1985/1987 relativo al comparto del personale degli enti locali. Contraddittoria motivazione". La ricorrente innanzitutto censura l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il procedimento penale per truffa si sarebbe aperto su denuncia della stessa Direzione dell'Ospedale, risultando dal provvedimento di archiviazione disposto dal GIP, in contrario, che i Carabinieri di Policoro avevano appreso delle assenze arbitrarie di numerosi dipendenti dell'Ospedale civico da fonte confidenziale. Con riferimento all'interpretazione della norma in epigrafe offerta dalla Corte d'Appello, parte ricorrente ritiene che la norma in epigrafe avrebbe lasciato lo spazio ad una verifica *ex post* del tipo

di reato per il quale si era aperto il procedimento, al fine di appurare l'assenza di un conflitto di interessi, alla cui stregua sarebbe stato possibile nominare un legale di comune gradimento. Conclude quindi che, nel caso *de quo*, l'assoluzione con formula piena avrebbe fatto venir meno qualsiasi conflitto di interessi tale da escludere l'applicazione dell'art. 67, e che a ciò non avrebbe fatto ostacolo neppure l'assenza dell'attivazione della procedura di comunicazione prevista dalla stessa norma;

la censura è infondata;

la Corte d'Appello ha accertato, con motivazione esente da vizi, anche attraverso il richiamo alla decisione di prime cure, come nel caso in esame non sussistesse il presupposto per la scelta di un legale di comune gradimento, a norma dell'art. 67, co.1 del d.P.R. n.270/1987, essendo stato il processo penale avviato in seguito alla denuncia per truffa da parte della struttura ospedaliera di appartenenza dell'appellante. Ha, quindi, richiamato la giurisprudenza di questa Corte, la quale ritiene che presupposto del diritto al rimborso è che la condotta non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro (Cass. n. 25379/2011);

la richiesta di una nuova verifica in ordine alla sussistenza o meno di un siffatto presupposto costituisce, da parte della ricorrente, il tentativo di introdurre una questione che attiene al merito della causa, inibito in sede di legittimità;

per quanto riguarda, poi, la pretesa di operare una verifica *ex post* della sussistenza del predetto conflitto d'interesse, in dipendenza dall'esito del processo penale, tale possibilità appare esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale si è assestata sull'assunto secondo cui, nel valutare il diritto alle spese legali sostenute dal dipendente, il conflitto d'interessi rileva indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione (Cass. n.2297/2014; Cass.n.5718/2011. Da ultimo cfr. anche Cass. n.16396/2017);

la Corte d'Appello di Potenza, ha, dunque, fatto corretta applicazione al caso in esame dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

In definitiva, essendo la censura infondata, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso all'Adunanza Camerale del 21/03/2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RIBELLO



Il Presidente
(dott. Giuseppe Napolitano)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione **LAVORI**